

## Adempimenti dei distributori

### 1. Premessa

Secondo il regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances*) **distributore** è qualsiasi persona fisica o giuridica, con sede nella Comunità Europea, che si occupa dello stoccaggio e dell'immissione sul mercato (commercializzazione) di prodotti.

Per essere considerati distributori occorre che sostanze, miscele o articoli commercializzati non siano modificati o re-imballati. Sono, quindi, considerati distributori:

- le imprese di stoccaggio, che si limitano a immagazzinare i prodotti;
- le organizzazioni di vendita, compresi i rivenditori al dettaglio;
- un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che non ha fabbricato personalmente. È fondamentale che il prodotto non venga modificato: se ad esempio, oltre ad apporre il proprio marchio, l'attore "utilizza" il prodotto, (per esempio, trasferendo la sostanza da un contenitore all'altro), ai sensi del regolamento REACH egli è considerato un utilizzatore a valle e non un distributore.

### 2. Ruolo dei distributori

Il ruolo principale dei distributori è quello di trasmettere le informazioni pertinenti all'interno della catena d'approvvigionamento, cioè:

- fornire ai propri clienti le informazioni relative alle proprietà delle sostanze e miscele, ai rischi legati al loro utilizzo, agli scenari d'esposizione e alle misure di prevenzione raccomandate. Ciò si traduce, ad esempio, nel dovere di garantire che le sostanze che vendono siano corredate dalle schede di sicurezza;
- trasmettere al produttore o importatore, informazioni e richieste sui prodotti, in quanto potrebbero portare alla modifica delle misure di controllo dei rischi;
- rispondere a richieste specifiche di informazioni formulate da un suo cliente (utilizzatore a valle, consumatore, ecc.).

Il distributore è tenuto a conservare le informazioni relative a una sostanza o a una miscela per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fornito per l'ultima volta la

sostanza o la miscela. Inoltre, il distributore deve applicare le misure per la riduzione dei rischi relativi al trasporto, allo stoccaggio, ecc.

Un caso particolare è quello del **rappresentante esclusivo**, cioè un distributore che sia stato delegato per quanto concerne gli adempimenti del REACH, da un produttore estero. In tal caso al rappresentante esclusivo fanno carico tutti gli obblighi del produttore, vale a dire:

- registrare allegando la lettera di nomina del produttore;
- preregistrare le sostanze "phase-in" e partecipare al Sief;
- mantenere disponibili le informazioni sulle sostanze, miscele o articoli per 10 anni;
- aggiornare le informazioni sulle quantità e l'elenco dei clienti UE che rappresenta.

**Data di chiusura del documento: 04 aprile 2019**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)